



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF153
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	DECADENZA ROTTAMAZIONE RUOLI E POSSIBILITA' RATEIZZAZIONE
RIFERIMENTI	ART. 6 D.L. 193/2016; ART. 19 DPR N. 602/1973; ART. 26 D.LGS. N. 46/1999
CIRCOLARE DEL	07/09/2017

DECADENZA DALLA ROTTAMAZIONE RUOLI E POSSIBILITA' DI RATEIZZAZIONE

Sintesi: dopo aver superato il termine per la presentazione della domanda di rottamazione ruoli (31 marzo) e del pagamento della prima o unica rata (31 luglio), il contribuente si può ritrovare nella situazione

- di aver visto rigettato la propria domanda
- o, in caso di accoglimento, di non aver pagato le somme dovute.

Si pone così il problema di sapere se vi è la **possibilità di rateizzare le reattive cartelle**.

Al riguardo si fa presente che in caso di:

- **carichi rigettati** dalla definizione agevolata: è possibile presentare nuova richiesta di rateazione o proseguire con la precedente
- **definizione accolta ma non pagata la prima o unica rata:** è possibile riprendere i pagamenti rateali precedenti ma non sono possibili a nuove richieste di rateizzazione
- **carichi esclusi dalla definizione** agevolata: è possibile presentare nuova richiesta di rateizzazione.

RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DIPAGAMENTO

L'articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l'articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all'Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il contribuente decade dalla rateizzazione a fronte del mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

AMBITO APPLICATIVO RATEIZZAZIONE	
Somme rateizzabili	Somme non rateizzabili
<p>Rientrano nell'ambito applicativo della rateizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le somme iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle Agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli altri enti pubblici previdenziali; ▪ le somme iscritte a ruolo dagli altri Enti creditori (comuni, regioni, ecc.) fatto salvo il caso in cui i medesimi non abbiano optato, comunicandolo all'Agente della riscossione, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della 	<p>Sono escluse dall'ambito applicativo della rateizzazione le somme iscritte a ruolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto, (cosiddetti "carichi decaduti") nel caso in cui non si sia provveduto alla regolarizzazione delle rate scadute della precedente dilazione; ▪ mai rateizzate, ma che si riferiscono a soggetti già decaduti da rateizzazioni concesse per altri debiti nel caso in cui non si sia provveduto alla regolarizzazione delle rate scadute (cosiddetti "soggetti decaduti");

<p>comunicazione; sul sito internet dell'Ente, nelle sezioni Cittadini o Imprese, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti interessati.</p> <p>Nota: sono compresi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 29 c. 1 lett. a) D.L. 78/2010 - l'avviso di addebito di cui all'art. 30 c. 1 D.L. 78/2010 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili (cosiddetti "carichi non dilazionabili"); sul sito internet dell'Ente, nelle sezioni Cittadini o Imprese, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco dei tributi e tipi di imposta interessati; ▪ da quegli Enti che hanno avvocato a sé il potere di dilazionare tali crediti; sul sito internet dell'Ente, nelle sezioni Cittadini o Imprese, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti interessati.
---	---

ROTTAMAZIONE RUOLI

Come noto, il Decreto legge n. 193/2016 (convertito con modifiche nella L. 225/2016) ha introdotto la possibilità di **definire in via agevolata i ruoli non pagati emessi dal 2000 al 2006**

- la cui domanda doveva essere presentata entro lo scorso 31 marzo 2017
- e la cui prima o unica rata doveva essere pagata entro lo scorso 31/07/2017.

Al riguardo si fa presente che **non possono essere oggetto di rottamazione** le somme per le quali:

- è stata richiesta ed accolta la definizione agevolata in questione;
- ma non è stato effettuato il pagamento (o il versamento sia insufficiente o tardivo) di una qualsiasi rata del piano di definizione;

fatto salvo naturalmente che le cartelle e gli avvisi fossero notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Le situazioni che si possono presentare sono di seguito indicate:

CARICHI RIGETTATI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Indipendentemente dalla motivazione di diniego alla definizione agevolata, è possibile:

- presentare una nuova richiesta di rateizzazione ex art. 19 DPR n. 602/1973
- proseguire con la precedente dilazione, salvo che non si sia verificata la decadenza del debitore da quest'ultima per effetto della revoca della sospensione precedentemente attivata a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione.

Nota: la trattazione di tali istanze segue quanto previsto in tema di gestione delle rateizzazioni, per cui

- in presenza di rateizzazioni precedenti da cui il contribuente è decaduto
- prima di ottenere la nuova rateizzazione, il soggetto potrà essere riammesso al beneficio della rateizzazione solo a seguito del pagamento integrale delle rate scadute.

CARICHI PER I QUALI È STATA ACCOLTA LA DEFINIZIONE AGEVOLATA, MA PER I QUALI NON È STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA

1. potranno essere ripresi i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere alla data del 24/10/2016 (e al corrente con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016);
2. potranno essere ripresi i versamenti rateizzati relativi a provvedimenti di dilazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
3. **non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione** ex art. 19 DPR n. 602/1973 salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione e nel solo caso in cui tali carichi non fossero già oggetto di una dilazione in essere alla data del 3/12/2016 (data di conversione in Legge del D.L. n. 193/2016). Tale preclusione rileva anche per quei carichi contenuti nella comunicazione di adesione ed esclusi dal pagamento, qualora si optasse per il pagamento solo di alcuni dei carichi contenuti nella comunicazione stessa.

Per i carichi per i quali è stata accolta la definizione agevolata, ma per i quali non risulta effettuato il pagamento della prima o unica rata esposti nella tabella precedente si fa presente che per le **prime due fattispecie si procederà comunicando al debitore** (attraverso l'invio di un piano di ammortamento, dove saranno richiamati gli estremi del provvedimento di rateizzazione di riferimento, e dei relativi bollettini RAV) **le scadenze per il pagamento dilazionato** del debito residuo, nello stesso numero di rate non versate del piano originario.



Nota: in caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una qualsiasi rata successiva alla prima della definizione agevolata, si producono gli effetti descritti al punto b) sub. 3), non potendo più ricorrere le fattispecie di cui ai sub. 1) e 2) (la rateizzazione originaria è stata oggetto di revoca ex lege art. 6. Comma 8, lett. c) del D.L. n. 193/2016 dopo il pagamento integrale della prima rata della definizione).

CARICHI NON OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA MA RIFERITI A SOGGETTI CHE HANNO RICHiesto PER ALTRI CARICHI L'ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

È possibile **presentare una nuova richiesta di rateizzazione** ex art. 19 DPR n. 602/1973.

Resta inteso che:

- qualora la definizione agevolata presentata e relativa ad altri carichi sia stata accolta, la trattazione dell'istanza di rateizzazione dovrà seguire quanto previsto in tema di gestione delle rateizzazioni considerando unicamente lo stato di eventuali rateizzazioni relative ai soli carichi non richiesti in definizione (in sintesi i carichi richiesti in definizione, ancorché interessati da precedenti rateazioni, sono da considerare "neutri" ai fini dell'analisi della nuova istanza);
- qualora la definizione agevolata presentata per altri carichi sia stata rigettata, la trattazione dell'istanza di rateizzazione dovrà seguire quanto previsto in tema di gestione delle rateizzazioni considerando, ai fini dell'analisi della nuova istanza, anche lo stato di eventuali rateizzazioni relative a carichi per i quali la definizione agevolata è stata oggetto di diniego.